

Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 (BUR n. 10/1985)

NORME PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AD ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA.

Art. 1 - Stanziamento

La Regione Veneto stanziava ogni anno con legge di bilancio la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) per la erogazione di sussidi agli allevatori singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o per disgrazia di animali da reddito.

La somma, che trova collocazione nel capitolo 012206 del bilancio regionale, qualora non venga impegnata nel corso dell'esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a residui.

Art. 2 - Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all'art. 1

I sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi dalla Giunta regionale, nella misura massima stabilita al successivo art. 3, nei seguenti casi:

- a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi;
- b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorchè negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi;
- c) morte di animali per eventi impreveduti: folgorazione, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie.

Art. 3 - Misura del sussidio

La misura massima del sussidio che la Giunta regionale può erogare a ciascun allevatore singolo o associato è così stabilita:

- 1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle norme di cui al DM 8 novembre 1968 e successive modificazioni, eccettuato l'ultimo comma dell'art. 2. Il veterinario provinciale è sostituito dal responsabile del settore veterinario della Unità locale socio - sanitaria competente per territorio;
- 2) per i casi sub b) del precedente articolo: si fa riferimento alle misure stabilite con Legge 28 maggio 1981 n. 296 e successive modificazioni per gli animali infetti da tubercolosi o da brucellosi;
- 3) per i casi sub c) del precedente articolo: l'indennizzo non potrà

superare l'80 per cento del danno effettivamente subito e documentato.

Art. 4 - Domanda e documentazione

Allo scopo di ottenere sussidi di cui all'art.1 della presente legge regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite della Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla documentazione che sarà stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale per i casi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 2.